

BOZZE DI STAMPA

15 novembre 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (311)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento".

2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia

denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al caro vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

01.2

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, dopo le parole "all'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive", inserire le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario".»

01.3

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito nella legge 20 maggio 2022 n.51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1".»

01.4

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI,
SCALFAROTTO

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21)

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51, aggiungere, infine, le seguenti parole: "e dagli enti locali".»

1.1

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica»;

b) *al comma 11, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica".»

c) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

FINA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ASTORRE, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'esorbitante aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche; altrettanto importanti le misure che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili;

tenuto conto che:

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, o in alternativa la concessione di contributi in favore dei medesimi soggetti al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili su terreni e immobili del territorio;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a garantire la riduzione del 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale a imprese e cittadini residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche o ad istituire un apposito fondo per favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso la concessione di appositi contributi.

G1.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha da ultimo prorogato fino all'anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017;

in particolare, si tratta della sospensione degli oneri previsti dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), già prorogata all'anno 2021 dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123;

sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);

i suddetti oneri dovrebbero essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pertanto, si trovano a dover riprendere i pagamenti relativi ai citati mutui proprio nel momento in cui i loro bilanci sono costretti a confrontarsi con le difficoltà derivanti dall'attuale crisi energetica, preceduta da quella sanitaria;

impegna il Governo

a prorogare per un ulteriore anno la misura di cui in premessa, per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e ad estenderla a comuni che si trovino in condizioni analoghe a seguito di eventi calamitosi.

G1.3

MISIANI, FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, NICITA, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il decreto in esame, all'articolo 1, ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022- allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.;

si tratta in particolare:

- del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

- del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Considerato che,

il forte incremento dei costi energetici registrato nel corso degli ultimi mesi impone di estendere con urgenza tale intervento fino al 31 dicembre 2022 e richiede almeno l'innalzamento del credito d'imposta fino al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici, al fine di consentire la continuità operativa delle suddette imprese;

secondo i più dati disponibili, a politiche invariate pre-crisi, l'aumento dell'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione per l'economia italiana è stimato all'8,8 per cento nel 2022, più del doppio del corrispondente dato francese, pari a circa il 3,9 per cento, e quasi un terzo in più di quello tedesco, pari a circa il 6,8 per cento, fatto che potrebbe determinare una perdita di competitività per le imprese italiane rispetto a quelle dei partner europei;

per le suddette ragioni di competitività, nonché per garantire la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, appare opportu-

no estendere le suddette misure di sostegno per fronteggiare il forte aumento dei costi energetici anche alle imprese finora rimaste escluse da tali benefici; tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile in materia di energia in via di adozione, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 dei suddetti contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, riferito alle spese sostenute per l'acquisto e l'effettivo utilizzo dell'energia o il consumo di gas naturale, nonché l'innalzamento del credito d'imposta al 50 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti energetici;

a prevedere, nella legge di bilancio per l'anno 2023, lo stanziamento delle risorse necessarie al sostegno delle imprese a fronte del caro energia e del caro materiali, prorogando ed estendendo le disposizioni già previste nei vari provvedimenti adottati nel 2022, al fine di consentire la continuità operativa delle medesime e il mantenimento dei livelli occupazionali.

G1.4

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

sul fronte delle spese, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 preoccupa fortemente il dato della spesa sanitaria che rimane confermata, nel quadro tendenziale, in diminuzione in rapporto al PIL negli anni 2023 (6,6%) e 2024 (6,2%), nonostante il Sistema sanitario nazionale sia ancora duramente impegnato dall'epidemia da Covid-19;

l'emergenza ha messo a dura prova l'intero sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari delle Regioni

con un elevatissimo livello di assorbimento di risorse professionali e finanziarie conseguente all'urgenza di far fronte alle necessità di salute di un crescente numero di cittadini affetti dalla patologia, oltre alla gestione delle patologie già esistenti;

molte Regioni, al fine di concorrere all'equilibrio economico complessivo degli anni 2020, 2021, 2022, hanno messo a disposizione del SSR ri-

sorse proprie, garantendo la copertura delle ulteriori spese legate alla gestione del Covid-19, alla campagna vaccinale conseguente e alle spese *extra* legate ai maggiori costi energetici, mantenendo l'attività ordinaria delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di incremento delle risorse disponibili, finanziarie e professionali, per il funzionamento e il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, compresa la domiciliarità, la medicina territoriale, l'assistenza e la terapia domiciliare, il potenziamento, l'adeguamento e rinforzo delle strutture ospedaliere e per il rafforzamento della *governance* territoriale di prossimità con i relativi costi aggiuntivi;

a predisporre un nuovo Patto per la salute per riportare il livello della spesa sanitaria stabilmente al di sopra del 7 per cento del PIL;

a garantire la totale copertura delle spese legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 finora sostenuta dalle regioni;

a prevedere risorse necessarie a fronte alle maggiori spese sostenute per l'aumento dei prezzi dell'energia da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

G1.5

TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il passaggio dal profilo di Assistente Amministrativo a Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è previsto dall'attuale normativa, infatti

l'articolo 2 comma 6 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che: "L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012";

tale norma che prevede l'avvio di una fase concorsuale riservata, stabilisce un principio, ossia il passaggio da area B ad area D, già per altro

previsto nella sequenza contrattuale CCNI del 3 dicembre 2009, stante la perdurante e mancata attivazione della c.d. area C;

il c.d. "doppio salto" da B a D, è uno stato di fatto nel comparto Istruzione, dove, stante la mancata attivazione dell'area C, diversi lavoratori, e professionisti, da anni svolgono, pur essendo inquadrati in area B, mansioni proprie ed esclusive dell'area D;

il Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Della Funzione Pubblica-Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico-Servizio per il trattamento del personale pubblico (DFP-0066005-P-06/10/2021) in merito all'applicazione dell'articolo 52, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021 evidenzia come: "Appare chiaro, alla luce del quadro delineato, l'intento del legislatore di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l'excurus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli";

tale soluzione appare già tracciata anche dal CSPI, che con pareri del 3 gennaio 2019, del 7 ottobre 2021 e del 25 luglio 2022, evidenziando l' "attuale situazione problematica, conseguenza determinatasi in questi ventuno anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge, è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione" auspica "una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un apposito atto che possa consentire, già in questa fase di trattative del CCNL, piena attuazione al decreto-legge n. 80 del 2021 (legge 113/2021) anche per i facenti funzione DSGA, prevedendo, stante la mancata attivazione dell'area C, progressioni verticali da B a D, anche in assenza di titolo di studio.

G1.6

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi per contenere l'aumento delle bollette e per riconoscere aiuti a imprese e famiglie;

considerato che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata respinta una proposta che prevedeva l'aumento della soglia ISEE per consentire ad un numero più ampio di famiglie di poter beneficiare dei bonus sociali legati al pagamento delle bollette;

l'indicatore ISEE, per come disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, rappresenta i redditi del nucleo familiare riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ragion per cui i valori attualmente registrati rischiano di non riflettere l'aggravamento della condizione economica delle famiglie italiane dopo due anni di crisi, tra la pandemia da COVID-19 e gli effetti economici della guerra in Ucraina e, da ultimo, dal forte innalzamento dei prezzi che ha portato l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) a registrare un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua;

un innalzamento della soglia ISEE per i bonus sociali per elettricità e gas avrebbe come effetto quello di includere una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata negli ultimi due anni e avrebbe bisogno con urgenza di tali iniziative di sostegno;

i dati sulla distribuzione dei valori ISEE forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferiti all'anno 2020, indicano come il 16,9

per cento della popolazione ISEE abbia presentato un valore tra i 12.000 e i 20.000 euro, laddove il 62,7 per cento abbia presentato un valore sotto i 12.000 euro;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'innalzamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas a 20.000 euro al fine di ricomprendervi una platea più ampia di beneficiari, tra cui nuclei familiari la cui condizione economica è drasticamente peggiorata a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del forte incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

G1.7

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che,

con il provvedimento in esame, emanato dal precedente Governo, è stato messo in campo un pacchetto di norme con l'obiettivo di contenere, per il terzo trimestre dell'anno in corso, gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e sostenere l'economia. Gli interventi spaziano dalla proroga e dal rafforzamento dei crediti di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale alla riduzione di accisa e IVA sui carburanti per tutto il mese di ottobre, fino ai contributi straordinari per chi gestisce servizi di trasporto pubblico, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi sociosanitari e sociali alle persone disabili, per i cinema e i teatri, per le scuole paritarie, per i patronati;

alcune importanti misure del provvedimento riguardano l'attuazione del PNRR. In particolare, nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È stato altresì istituito l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Sono state estese le procedure per l'accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del "Piano Complementare" al PNRR ed è stabilito che le risorse

assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia;

rilevato che,

il costante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, verificatosi a partire dal 2020 ma con livelli sempre più accentuati nel corso degli ultimi mesi, rischia di bloccare le gare o compromettere l'apertura di numerosi cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

a fronte di tale situazione, negli scorsi mesi sono state approvate varie disposizioni volte a fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali con compensazioni volte a facilitare la prosecuzione delle opere. Le suddette difficoltà, tuttavia, continuano a persistere e richiedono ulteriori interventi per semplificare il pagamento e per compensare i maggiori oneri sostenuti dalle imprese;

considerato che,

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

nel 2022, per assicurarsi la seconda e la terza rata del PNRR, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro (al netto della quota da restituire sul prefinanziamento di agosto 2021), il precedente Governo si è impegnato ad approvare complessivamente 100 obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori;

per il primo semestre 2022 erano previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. In data 29 giugno 2022 il Governo Draghi, a seguito del conseguimento dei 45 traguardi e obiettivi del PNRR per il primo semestre, ha inviato la richiesta di pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. L'importo effettivo è pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al netto di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia;

per il secondo semestre del 2022 devono essere conseguiti gli ulteriori 55 snodi obbligatori, di cui 39 traguardi e 16 obiettivi, a cui è legata la terza rata europea da 21,84 miliardi di euro;

nei giorni scorsi, oltre alla paventata revisione di alcuni obiettivi del PNRR da affrontare nelle sedi istituzionali europee si sono aggiunte voci di difficoltà nel conseguimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre dell'anno in corso, con ricadute sulla tempistica di attuazione del PNRR e sul versamento delle rate, a partire dalla terza rata;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (milestones e target) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia che nel 2023 rischia un forte rallentamento, come evidenziato dallo stesso Governo in carica nel documento d'integrazione alla Nota di aggiornamento al DEF;

impegna il Governo

a rispettare, fino al 2026, tutti gli obiettivi e le scadenze del PNRR già concordate con la Commissione europea, a partire dal conseguimento di quelli relativi al secondo semestre del corrente anno, a cui sono strettamente legate le rate di versamento delle risorse spettanti al nostro Paese, evitando di aprire nelle sedi istituzionali europee dibattiti sulla revisione dei suddetti obiettivi al fine di non compromettere l'effettivo conseguimento di tutti i risultati attesi;

ad adottare, a partire dalla legge di bilancio per il 2023, tutte le misure necessarie a garantire, a fronte dell'incremento dei costi dei materiali e delle materie prime, l'espletamento dei bandi di gara e la prosecuzione dei cantieri, ivi compresi quelli relativi all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR; ad adottare, altresì, le necessarie misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti e delle modalità di pagamento delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere.

G1.8

FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

le imprese del settore manifatturiero, accanto alle difficoltà legate al forte incremento dei prezzi energetici, si trovano ad affrontare le difficoltà legate alle forniture di materie prime e semilavorati emerse a seguito dello shock pandemico del 2020, con conseguente accumulo di ritardi nella fabbricazione e nella consegna dei prodotti;

per le suddette ragioni, numerose imprese lamentano il rischio di non potere accedere agli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente ed in particolare a quelli del Piano nazionale Transizione 4.0;

considerato che,

il Piano nazionale Transizione 4.0 - previsto dalla legge di bilancio 2021 e finanziato anche nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 1, del PNRR per 13,381 miliardi di euro, cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo complementare - si compone di una serie di crediti d'imposta destinati agli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, e in formazione 4.0;

l'articolo 1, comma 1054, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017 - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il successivo comma 1055 riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 6 per cento del costo degli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

il comma 1056 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

il comma 1057 prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel predetto allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è rico-

nosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro sino al limite massimo;

l'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), come modificato dal comma 171 della legge di bilancio 2021, riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del mezzogiorno fino al 31 dicembre 2022 nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;

considerato che:

a fronte delle suddette difficoltà di approvvigionamento, produzione e consegna dei prodotti, undici tra le principali associazioni nazionali manifatturiere, hanno inviato una lettera ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, per evidenziare che tale situazione renderebbe impossibile o meno conveniente usufruire dei benefici fiscali previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0, in quanto i ritardi nelle consegne dei beni strumentali potrebbe avvenire oltre le varie scadenze previste per il 31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023;

le imprese coinvolte chiedono, pertanto, di prorogare al 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022 per la consegna dei beni strumentali acquistati nel 2021. Si tratta di un termine che era stato già prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma il perdurare dello *shortage* di componenti elettronici e altre materie prime sta rendendo impossibile completare le consegne degli ordini effettuati lo scorso anno a tale scadenza;

la mancata proroga comporterebbe ingenti costi imprevisi per le imprese - già duramente provate dall'incremento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, con la conseguente stretta creditizia - alcune delle quali potrebbero chiudere, mettendo a repentaglio la ripresa e la competitività del Paese sui mercati internazionali;

impegna il Governo

ad adottare, a partire dal primo provvedimento utile, apposite misure finalizzate ad assicurare che le imprese italiane possano beneficiare degli incentivi previsti dal Piano nazionale Transizione 4.0 nonostante i ritardi nelle consegne dei beni strumentali materiali dovuti alla presente situazione economica, prorogando, a tal fine, di almeno sei mesi il termine per la consegna dei beni strumentali fissato al 31 dicembre 2022;

a prevedere, nella prossima legge di bilancio, considerata l'incertezza che può derivare dall'applicazione di scadenze tassative in condizioni di crisi di approvvigionamento come quella attuale, apposite misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale Transizione 4.0.

G1.9

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

valutato che:

sulla base dei dati Istat, il livello raggiunto dalla povertà assoluta nel 2021 (7,5 per cento) è tra i più elevati dall'anno in cui si è iniziato a misurare questo indicatore; nel 2020 gli effetti economici della pandemia da Covid-19 hanno favorito la crescita della povertà assoluta, e nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta circa di 1,9 milioni di famiglie e circa 5,6 milioni di individui; la povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (dal 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020); sono circa 1,4 milioni i minori in povertà assoluta e l'incidenza di povertà assoluta delle famiglie dove sono presenti minori è più elevata per le famiglie che vivono in affitto, così come per le famiglie con un maggior numero di componenti (*Report sulla povertà per l'anno 2021*);

inoltre, sempre secondo i dati Istat, nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4%), ovvero, in numeri, circa 14 milioni 983 mila individui. La percentuale è sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3 per cento) ma pur sempre drammatica, anche considerando che è in peggioramento la disuguaglianza: il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (5,7 nel 2019), e questo valore sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie;

la situazione è ancora più drammatico nel 2022: la crisi ucraina e la crisi energetica che ne è derivata, nonché la crescita dell'inflazione, in particolare per le spese obbligate come luce, benzina, gas e generi alimentari, impoverisce ulteriormente chi è già a rischio povertà;

considerato che:

secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di ottobre 2022, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) ha registrato un aumento del 3,5 per cento su base mensile e dell'11,9 per cento su base annua ("tendenziale"), portando l'inflazione acquisita per il 2022 all'8 per cento;

tali incrementi dei prezzi colpiscono in modo regressivo principalmente i lavoratori a reddito fisso, come gran parte del lavoro dipendente, compreso le fasce più deboli della popolazione, le famiglie a basso reddito e i lavoratori precari e i risparmiatori che hanno investito, direttamente o indirettamente, a tassi di interesse fissi, che sono spesso risparmiatori meno sofisticati e con importi di risparmio limitati;

l'Ufficio parlamentare di bilancio, in un lavoro pubblicato lo scorso 18 ottobre, ha evidenziato, infatti, che l'impatto della crescita dei prezzi, nel periodo tra giugno 2021 e settembre 2022, presenta un profilo fortemente regressivo in quanto l'impatto degli aumenti dei prezzi hanno riguardato beni di prima necessità (alimentari ed energia) che incidono molto sulla spesa dei soggetti più poveri. Ad attenuare la grave situazione emersa nel predetto periodo hanno contribuito le misure di mitigazione adottate dal precedente Governo;

considerato altresì che:

sulla base della stima della Coldiretti sulla base dell'ultimo rapporto di attuazione sugli aiuti alimentari distribuiti con il fondo di aiuto agli indigenti (Fead), con l'aumento dei prezzi dei generi alimentari sono sempre di più gli italiani costretti a far ricorso alle mense dei poveri o a richiedere pacchi alimentari: circa 2,6 milioni di italiani, di cui 538.423 bambini, 299.890 anziani, 81.963 senza fissa dimora oltre i 65 anni e 31.846 disabili;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, e a tali fini è necessario ed urgente assumere iniziative su diversi fronti, dal salario minimo, alla riduzione del cuneo fiscale, dalla lotta alla precarietà, all'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, e in particolare garantire sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

impegna il Governo:

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per risorse non inferiori a

500 milioni di euro, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, garantendo altresì che le risorse aggiuntive siano ripartite in tempi brevi.

G1.10

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che

il sistema del teleriscaldamento consente, tramite un fluido termovettore, un ciclo di scambio termico tale da produrre calore o raffrescamento proveniente da centrali di cogenerazione alimentate da biomasse, termovalorizzatori o da gas naturali e impianti geotermici, solari o, in generale da impianti rinnovabili;

il teleriscaldamento consente un uso più efficiente dell'energia primaria, un'ampia possibilità di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, una maggiore sicurezza energetica e maggiori controlli sui gas di scarico attraverso un maggiormente efficace abbinamento delle sostanze inquinanti emesse complessivamente dall'unica centrale;

il sistema del teleriscaldamento consente anche, nelle case di nuova costruzione, una razionalizzazione e riduzione dei costi di investimento iniziali, abbattendo i normalmente lunghi tempi di ritorno degli stessi;

che il processo inflattivo sfiora, stando ai più recenti dati del mese di ottobre, il 12% su base annua, trainato, dall'aumento dei prodotti energetici;

negli interventi posti in essere dal Governo, non sono state messe in campo agevolazioni nel settore del teleriscaldamento, a fronte di una serie di interventi agevolativi e di abbattimento delle imposte indirette sulle bollette in generale;

l'articolo 1, comma 4 del decreto in fase di conversione, riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa

sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

l'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento;

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, nuove misure agevolative dirette a sostenere il sistema del teleriscaldamento, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta e/o di un'aliquota agevolata dell'IVA, tali da garantire, anche a tali sistemi, un contenimento dei costi delle bollette e comunque dei costi complessivi di utilizzo e di esercizio, anche in considerazione del considerevole aumento dell'inflazione e dei particolarmente lunghi tempi di assorbimento degli investimenti relativi alla progettazione e installazione di tali impianti.

G1.11

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame (*Aiuti-ter*) proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia (cosiddetto misure *targeted*);

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie nonché delle modalità di finanziamento di tali interventi;

nulla è indicato, invece, circa la manovra lorda, ovvero agli ulteriori interventi di politica economica, con relative modalità di copertura finanziaria, che il Governo intende adottare nella manovra 2023-2025;

nel corso dell'audizione sulla NADEF, il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che, per quanto riguarda gli altri settori, si dovranno cercare compensazioni interne, in ambito fiscale, sociale e previdenziale, aumentando o riducendo alcuni interventi rispetto ad altri;

occorre evitare che la crisi sia pagata dai settori più deboli della società, assumendo iniziative sul fronte del salario minimo, della riduzione del cuneo fiscale, della lotta alla precarietà, dell'accesso gratuito o a costi ridotti ai trasporti pubblici, del contenimento degli affitti per chi studia o utilizza un fondo a finalità commerciali, perché a fronte della concentrazione di grandi ricchezze si stanno determinando nuove sacche di povertà;

per tali ragioni è necessario che nella prossima manovra siano presenti misure di carattere redistributivo tra chi, durante la pandemia e con la crisi generata dalla guerra, ha perso molto e chi ha guadagnato moltissimo, non solo nel settore energetico,

impegna il Governo

a introdurre, nella prossima legge di bilancio, una misura a carattere redistributivo volta a reiterare e ampliare la tassazione degli extraprofiti, indipendentemente dal settore di appartenenza, applicandola a coloro che hanno conseguito e continuano a conseguire utili rilevanti nonostante le fasi economiche avverse degli ultimi tre anni, al fine di destinarne il gettito ai lavoratori e alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi e, in particolare, a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, rafforzando il processo avviato nella scorsa legislatura.

EMENDAMENTI

1.0.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.

3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.»

1.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Modifiche ai canoni annui
per i permessi di prospezione e ricerca)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato".»

1.0.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024".

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2024". »

Art. 2

2.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 3, quarto periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

nel territorio nazionale si è assistito ad una crescente incidenza di danni causati da orsi e lupi, i quali in alcune regioni hanno rappresentato una minaccia per la stessa sopravvivenza di forme di pastorizia e allevamento tradizionale connesse alla gestione e conservazione dei pascoli montani e degli alpeggi e che in taluni territori si sono manifestati episodi anche di aggressione all'uomo da parte di orsi;

le organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo e degli allevamenti hanno richiamato a più riprese l'attenzione delle istituzioni e del dibattito pubblico sul tema dei grandi predatori;

parimenti, anche in sede europea le principali sigle di rappresentanza agricola e degli allevatori hanno evidenziato come negli ultimi anni la popolazione dei lupi in tutti i Paesi membri dell'Unione europea sia cresciuta in modo esponenziale;

il costo economico e ambientale della organizzazione di forme di allevamento sottoposta a misure di protezione fisica appare incidere sul futuro stesso delle tradizionali forme di pastorizia con una potenziale caduta a catena sulla tutela del territorio montano svolta dalla agricoltura di alta quota che

mantiene intatto e curato un contesto che va considerato patrimonio morale collettivo e presidio di sicurezza idrogeologica;

la cosiddetta direttiva Habitat (92/43CEE) della Commissione europea regola con i suoi allegati lo stato di protezione degli animali selvatici e il mantenimento di condizioni naturali a livello europeo;

l'articolo 16 della citata direttiva prevede che gli Stati membri possano derogare ai vincoli imposti per la tutela della flora e della fauna e la conservazione degli habitat naturali (disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b)) per motivi inerenti alla conservazione, alla didattica, alla ricerca scientifica e a motivi di rilevante interesse pubblico (sanità, sicurezza, economia);

in base a quanto previsto dall'articolo 16 di cui sopra, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto, all'articolo 11, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti per quanto di competenza il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA, possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b);

agricoltori ed allevatori sono stati inoltre duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta;

è opportuno intervenire in sede nazionale ed europea al fine di garantire le fondamentali condizioni di preservazione della fauna selvatica e dei grandi predatori, contemperando le esigenze di efficace tutela delle attività economiche agricole e di allevamento, anche a livello territoriale, in considerazione delle particolari specificità e forme di autonomia locali;

è infatti viepiù complesso garantire l'armonia e la coesistenza tra fauna selvatica, grandi predatori ed allevamenti, in un contesto dove il protrarsi delle aggressioni ai danni dei comparti produttivi rappresenta all'erario sempre maggiori costi, senza che vengano adottate soluzioni definitive alla problematica;

occorre altresì, per sostenere i comparti colpiti, istituire un comitato che raccordi gli enti territoriali interessati dai fenomeni citati nella presente premessa e l'ISPRA, sul modello di quelli già realizzati in altre nazioni europee, finalizzato all'adozione di un urgente piano di intervento a sostegno del comparto,

impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative volte a sostenere il comparto agricolo, che si affianchino a quelle contenute nel testo in esame, al fine di fornire ulteriori e concrete risposte agli agricoltori ed allevatori, già duramente colpiti dall'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto del gasolio, al fine di tenere conto degli ingenti danni alle colture e agli allevamenti dai medesimi subiti

ad opera dei grandi carnivori, in modo particolare sulle problematiche ed evidenze rappresentate in premessa.

G2.2

SILVESTRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi economico-energetica internazionale in atto;

le organizzazioni territoriali di rappresentanza del settore agricolo e di allevamento hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni al tema dei danni da fauna selvatica;

come noto, l'eccessiva presenza di determinati animali su alcuni territori crea squilibri causando rischi per la salute pubblica e per alcuni settori produttivi strategici, oltre a vanificare un'azione di protezione di altre specie;

come evidenziato da varie organizzazioni di categoria del mondo agricolo, in dieci anni il numero dei cinghiali sarebbe passato da circa cinquecentomila capi a oltre due milioni e mezzo;

il decreto-legge di cui alla legge di conversione in esame reca importanti disposizioni a sostegno delle imprese agricole e degli allevamenti al fine di far fronte ai danni subiti a causa della spesa da esse sostenute per la spesa del gasolio;

tali imprese hanno subito pesanti danni economici non solo in ragione dei rincari energetici, ma anche dei danni causati dalla fauna selvatica, danni che impattano sulle colture, così come sulle strutture fisiche delle attività medesime;

il testo in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2022 è riconducibile, come indicato dalla sentenza n. 244/2016 della Corte Costituzionale, alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;

secondo rielaborazioni di dati EURISPES, i danni causati dalla fauna selvatica, in Italia, ammontano ad una media di 70 milioni di euro l'anno,

come rivelato da varie associazioni di categoria, la quantificazione dei danni derivanti da specie invasive cresce anno dopo anno, con danni all'agricoltura ben superiori ai 200 milioni di euro negli ultimi 10 anni;

la quasi totalità di questi danni è imputabile a cinghiali, i quali danneggiano le colture e le coltivazioni;

i cinghiali rappresentano altresì un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini in quanto sono causa di incidenti stradali, con esiti spesso gravi o fatali;

nell'ambito del comparto ortofrutticolo, i prodotti oggetto di aggressioni di fauna selvatica, anche se non completamente divorati dagli animali, non possono essere considerati vendibili nei mercati ortofrutticoli e negli scaffali della grande distribuzione alimentare;

in tal senso, l'insistenza della fauna selvatica sul territorio così come il persistere della sua attività nelle aree medesime è fonte di ulteriori danni verso agricoltori ed allevatori, che si sommano alle ricadute economiche dovute al rincaro di materie prime e gasolio, quest'ultimo oggetto del presente decreto;

da ormai diversi anni i cinghiali si spingono nelle aree urbane, specialmente anche all'interno delle aree abitate di campagna e nei piccoli centri rurali, attaccando coltivazioni, piccoli orti e giardini, nonché - come attestato dai recenti casi di cronaca - anche persone;

la persistenza di questo fenomeno ha portato a danni sempre crescenti in capo agli operatori agricoli, i quali si trovano vittime non solo perdite economiche dovute ai danni materialmente provocati dalla fauna selvatica, ma anche ulteriori danni dovuti al prodotto distrutto o reso invendibile;

stante la crescente frequenza delle incursioni della fauna selvatica a danno del comparto agricolo gli indennizzi compensativi disposti dalla legge appaiono del tutto insufficienti, richiedendo l'adozione di misure preventive che vadano a ridurre l'intensità del fenomeno;

tra gli strumenti di contenimento più efficaci figura la possibilità per le regioni di poter disporre appositi piani di abbattimento e di strumenti di controllo straordinari dei cinghiali anche avvalendosi di operatori abilitati, nonché dei proprietari o conduttori di fondi rustici;

considerata la necessità di prevedere opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, tali da fornire gli idonei e congrui strumenti di contrasto e contenimento della fauna selvatica sul territorio quali la possibilità, in capo alle regioni, di poter introdurre, con leggi o regolamenti propri, il prelievo di determinate specie di fauna selvatica a seguito di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e alla forestazione o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie;

tra le necessità di modifica relative alla citata legge n. 157/1992, figura altresì il conferimento alle regioni di poter provvedere al controllo del cinghiale anche nelle aree o ambiti vietati alla caccia ed in contesti urbani anche attraverso piani adottati su parere consultivo di ISPRA o di istituti re-

gionali di analoga competenza ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza, mediante il coordinamento di ufficiali di polizia giudiziaria, agenti delle Polizie provinciali o regionali o con l'ausilio di altri operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

ad integrazione delle due modifiche delineate in precedenza, è altresì opportuno operare in modo tale da prevedere che il parere consultivo di ISPRA o di istituti regionali di analoga competenza sia reso in un termine che non possa superare i 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fatte salve le ipotesi di particolare urgenza in cui le regioni e le province autonome possono motivare l'attuazione di interventi immediati, definendo condizioni e tempi;

sempre nell'ambito delle modifiche alla legge n. 157/1992, costituisce un idoneo strumento di sostegno al comparto agricolo ed agli allevatori a contrasto della fauna selvatica la partecipazione ai sopraccitati piani di abbattimento anche per i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, previa frequenza di appositi corsi abilitanti, nonché l'avvio della promozione di filiere per la commercializzazione delle carni degli animali abbattuti, contestualmente alle attività di controllo e prevenzione;

ad ultimo, in ottica sistemica è inoltre fondamentale prevedere l'ampliamento del periodo del di prelievo per quanto riguarda la specie cinghiale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge n. 157 del 1992;

i settori agricoli e dell'allevamento risultano altresì duramente colpiti a causa dell'aumento della spesa sostenuta dalle imprese esercenti attività agricola per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi agricoli utilizzati;

a tal fine il provvedimento di cui alla legge di conversione di decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli pari al 20 per cento della spesa sostenuta,

impegna il Governo a:

ad adottare ulteriori iniziative normative, che si affianchino a quelle contenute all'articolo 2 del testo in esame, volte a sostenere il comparto agricolo, tenendo conto delle esigenze rappresentate in premessa.

G2.3

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 2 detta specifiche disposizioni a sostegno delle imprese agricole e dell'allevamento al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina;

i benefici sono estesi alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali;

il settore del *vertical farming* è tra quelli a maggior consumo di energia e per tale ragione i recenti rincari del gas hanno avuto un impatto importante sulle imprese di settore in termini di perdita di fatturato;

il decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. Decreto Sostegni, all'articolo 39, ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofruticoli coltivati nelle c.d. "*vertical farm*";

la norma in questione trova attuazione attraverso l'emanazione di un decreto interministeriale che non risulta ancora emanato, aggravando ulteriormente le difficoltà del settore;

l'incertezza normativa venutosi a creare ha infatti ricadute sul ciclo produttivo per il quale si rende quanto prima necessario stabilire i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, nonché le tecniche e le tecnologie da impiegare al fine di poter garantire al meglio il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo

a valutare di adottare quanto prima i necessari provvedimenti per permettere al settore di poter raggiungere più alti livelli di prestazione, anche in riferimento alle tecniche di coltivazione impiegate, a garanzia del rispetto dei parametri di sicurezza alimentare attualmente in vigore.

G2.4

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 153, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento

della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca e di fornire risposte efficaci a contrastare, oltre ai rincari dell'energia e delle materie prime, anche i pesanti danni derivanti dalla profonda ondata di siccità che ha colpito il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, volte a rafforzare gli interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legge in esame, nonché a garantire alle imprese di potere disporre della liquidità necessaria per affrontare le emergenze in atto e proseguire nell'attività, anche attraverso la prosecuzione degli interventi di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui.

G2.5

ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

per evitare che l'aumento dei costi dell'energia e la crisi sia pagata dai settori più deboli, è essenziale la predisposizione di ulteriori misure tese a ridurre le tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale a imprese e utenze domestiche;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022 sia ridotta al 5 per cento e che qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, è stata respinta una proposta che prevedeva che la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA fosse applicata anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022;

impegna il Governo

a garantire, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure tese a ridurre al 5 per cento l'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022.

EMENDAMENTI

2.0.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d'imposta in favore delle imprese portuali per l'acquisto di energia elettrica)

1. Al fine di ridurre la pressione inflazionistica derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, alle imprese autorizzate allo svolgimento di dette attività ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge n. 84 del 1994, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, fino a un massimo di 2 milioni di euro per impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbia sostenuto costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.»

Art. 3

3.1

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, al comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, aggiungere in fine le seguenti parole: "Le imprese agricole sono escluse da tale disposizione".».

3.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25.000.000 di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25.000.000 di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore ed i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al caro-vita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.»

3.0.2

FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dal rincaro dei prezzi dell'energia)

1. Al fine di sostenere le altre imprese colpite dall'aumento dei costi dell'energia, al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* sono considerati urbani esclusivamente ai fini statistici per il calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, come anche richiamato nel punto b-*quinquies* dell'articolo 183".»

Art. 4

4.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. All'allegato A Tabella A - Parte II-*bis* (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del DPR 633/1972 dopo il numero 1-*quinquies* aggiungere il seguente: "1-*sexies*) pellet".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

4.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A -Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.»

4.0.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il IV trimestre solare dell'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere» è ridotta al 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5

5.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 3, dopo le parole: «determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche» inserire le seguenti: «, dalla revisione dei prezzi dei contratti pubblici per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale del 20 settembre 2001».

5.2

SBROLLINI, LOMBARDO, VERSACE, SCALFAROTTO

Al comma 5, sopprimere le parole: «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,».

5.3

SBROLLINI, LOMBARDO, VERSACE, SCALFAROTTO

Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,» con le seguenti: «non superiore al 5 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022».

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese,

politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Alcune misure sono state altresì previste per sostenere gli enti territoriali a fronte del forte incremento dei costi energetici;

l'Anci ha recentemente evidenziato le enormi difficoltà di bilancio che stanno affrontando molti Comuni a fronte dell'aumento sia della bolletta dell'energia elettrica, in particolare per il servizio di illuminazione pubblica, sia per il caro carburanti che sta mettendo in difficoltà lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale. A queste difficoltà si aggiungono quelle relative al caro materiali che, di fatto, stanno bloccando l'iter di numerose opere e lavori messi a gara;

considerato che,

l'articolo 5, comma 1, del provvedimento ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Stante il suddetto rifinanziamento, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all'ammontare di 1.020 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 860 milioni destinati ai comuni e 160 milioni destinati a città metropolitane e province;

lo stesso articolo 5, al comma 6-*bis*, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L'utilizzo dell'avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome;

preso atto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state respinte diverse proposte finalizzate a sostenere gli enti locali a fronte delle suddette difficoltà di bilancio emerse nel corso degli ultimi mesi; in particolare, alla luce delle richieste degli enti locali, è stata respinta la richiesta di incremento della dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 750 milioni di euro per l'anno

2023 per far fronte ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

tenuto conto che,

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia fino alla fine del 2022;

per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro: tale importo, ossia la manovra netta della prossima legge di bilancio, sarà interamente destinato al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese, anche se soltanto per il primo trimestre del 2023, rinviando alla predisposizione del prossimo DEF la valutazione della sussistenza dell'esigenza di ulteriori interventi;

impegna il Governo

ad utilizzare una quota dei suddetti margini di bilancio per incrementare, nel primo provvedimento utile e nella legge di bilancio per il 2023, la dotazione del Fondo contributi straordinari agli enti locali, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, nella misura necessaria a far fronte, per gli anni 2022 e 2023, ai casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, nonché ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre 2023;

ad estendere anche agli enti locali, in linea con quanto già previsto per regioni e province autonome dall'articolo 5, comma 6-*bis* del presente provvedimento, la possibilità di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.

Art. 6

G6.1

CAMUSSO, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.S. 311);

premesso che,

l'articolo 6 del provvedimento in esame contiene misure volte a sostenere gli operatori del trasporto a fronte dell'incremento esponenziale del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi a seguito del conflitto tra Russia ed Ucraina; più nello specifico, il comma 1 della disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge. cd. aiuti bis, di ulteriori 100 milioni di euro, destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante;

rilevato che,

il trasporto pubblico regionale e locale attraversa una una fase di profonda criticità, derivante dalla perdita di redditività e di ricavi da traffico causata dalla pandemia e aggravata dai ritardi nell'erogazione alle imprese di risorse già stanziata ed utilizzabili e dai mancati ristori per mancati ricavi del 2021 e del primo trimestre del 2022, che sta causando tagli ai servizi ed aumenti delle tariffe da parte degli enti locali a carico dei cittadini; dall'altra per l'aumento dei costi di esercizio, primo fra tutti l'aumento dei costi dei carburanti, nonostante i parziali interventi contenitivi sin qui messi in atto;

ritenuto che,

a fronte di queste criticità è necessario procedere al più presto con interventi strutturali finalizzati a prevedere risorse aggiuntive per sostenere e rilanciare il settore dei trasporti pubblici locali che rischia sempre più l'implosione finanziaria e occupazionale; nello specifico, appare prioritario prevedere l'indicizzazione del Fondo Nazionale dei Trasporti all'inflazione, anche al fine di erogare la seconda *tranche* dell'*una tantum* contrattuale concordata il 10 maggio 2022 per tutti gli autoferrotanvieri e in scadenza nel corrente mese di novembre:

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, siano in parte destinate all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

G6.2

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione prevede in particolare alcune disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia; a tali fini è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del

decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), al fine di riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante;

a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, tuttavia, risulterebbe necessario sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico; a tali fini, sarebbe opportuno prevedere che le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale siano prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, destinandovi i 75 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure tese a destinare prioritariamente le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

EMENDAMENTO

Art. 7

7.1

SBROLLINI, LOMBARDO, VERSACE, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le

parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2022" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

2-ter. Ai fini del comma *3-bis* è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, mentre agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 8

G8.1

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono state previste, fra le altre, misure per sostenere il servizio sanitario nazionale e contributi in favore delle strutture sanitarie private ac-

creditate, nonché per il Terzo settore, per gli enti che forniscono servizi socio-sanitari e sociali alle persone disabili;

a tal fine, l'articolo 5, fra le altre misure, prevede: i) un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia; ii) la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo *una tantum* a favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario dello stesso ente territoriale. La misura massima del contributo, che è concesso in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per il 2022 in base al singolo accordo contrattuale;

l'articolo 8, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre del 2022, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2022 finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale, semiresidenziale per persone con disabilità;

tenuto conto che,

nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha respinto una proposta che prevedeva l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 ai Comitati della Croce Rossa Italiana e in particolare per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'estensione delle misure di cui all'articolo 8 del presente provvedimento anche ai Comitati della Croce Rossa Italiana e, in particolare, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali, messi a forte rischio a causa del caro dell'energia elettrica e per il forte incremento dei costi dei carburanti.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni Regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di Regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesag-

gistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario Straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario Straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.».

9.2

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105" sono sostituite dalle seguenti: "fatta esclusione per ogni atto, adempimento o autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di cui al presente decreto"».

9.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105" sono soppresse.»

9.4

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il terzo periodo è soppresso.»

9.5

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «dopo il comma 14» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il comma 3 è abrogato».

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

- il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni

energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

- l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede che i Ministeri dell'interno e della giustizia possano utilizzare direttamente o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo agli stessi di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

- l'articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162/2019 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, effettuando un primo e parziale recepimento della direttiva 2018/2001, Direttiva RED II, poi recepita con il decreto legislativo n. 199/2021;

- il Decreto legislativo 199/2021 ha normato a regime l'autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili demandando ad ARERA di adottare i provvedimenti attuativi necessari al funzionamento di tale disciplina e al Ministero della transizione ecologica di emanare appositi decreti per l'adozione delle disposizioni in merito agli incentivi per la produzione energetica condivisa;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021, destina circa 60 miliardi di investimenti alla «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica» e di questi 2,2 miliardi proprio per lo sviluppo delle comunità energetiche al fine di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile;

- nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo 199/2021 indicasse, in 180 giorni il termine per l'emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica dei decreti per aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, ancora non risultano pubblicati i decreti attuativi, risultando quindi largamente superato il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

- la mancanza dei decreti attuativi da parte del Ministero della transizione ecologica, il ritardo da parte di ARERA sull'emanazione delle regole attuative, unite alle difficoltà nel ricevere le informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, continuano a frenare il diffondersi nel nostro paese delle comunità energetiche, nonostante queste siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica;

- delle 100 comunità energetiche mappate su sito web comunirinnovabili.it sino a giugno del 2022, secondo il rapporto di Legambiente «I blocchi allo sviluppo delle comunità energetiche» 44 sono quelle in fase ancora embrionale, mentre delle 55 che si trovano in uno stadio più maturo dell'iter di realizzazione, soltanto 16 avrebbero dichiarato di essere riuscite ad arrivare a completare l'iter di attivazione presso il GSE e dunque operative, mentre solamente 3 avrebbero ricevuto tramite bonifico la prima tranche di incentivi statali;

- per permettere il pieno sviluppo di queste realtà, è necessario e urgente non solo accelerare il processo di pubblicazione delle regole attuative di ARERA, le cui consultazioni si sono chiuse lo scorso 29 settembre, ma occorre accelerare sulla determinazione degli incentivi attraverso i decreti attuativi previsti dall'articolo 8 del Decreto legislativo 199/2021 per superare i problemi e i ritardi sopra descritti, in modo da consentire la facile attivazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo di energia, che rendono possibile lo scambio di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole imprese e realtà locali di rendersi protagonisti dell'autonomia energetica, distribuendo vantaggi ambientali, economici e sociali sui territori;

- l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, essendo modalità di aggregazione di soggetti che condividono gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile auto-organizzando collettivamente produzione, consumo e gestione dell'energia, risponde perfettamente alle esigenze di favorire azioni per migliorare il risparmio e l'efficienza energetica contribuendo a combattere la povertà energetica e a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra,

impegna il Governo:

- a emanare in tempi brevissimi, tenuto conto che il termine di 180 giorni risulta già abbondantemente superato, i decreti attuativi con le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- ad assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per escludere l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sulla determinazione del prezzo dell'energia prodotta dalle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dalle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficino di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione;

- a prevedere nel primo provvedimento utile del Governo l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

G9.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

- il decreto all'esame dell'aula si pone in stretta continuità con analoghi provvedimenti assunti nella precedente legislatura, prorogando alcune delle misure già in vigore e introducendone di nuove per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, a beneficio sia delle famiglie che delle imprese, finalizzati alla mitigazione dell'impatto sul costo della vita di una fiammata inflazionistica alimentata in massima parte dai prezzi dei beni energetici, che investe soprattutto i rincari dei trasporti e delle utenze domestiche;

- l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede, al fine di aumentare la resilienza energetica nazionale, che i Ministeri dell'interno e della giustizia possano utilizzare direttamente o affidare in concessione beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri, per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo agli stessi di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;

- al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, l'installazione diffusa di impianti di produzione di energia rinnovabile elettrica, costituisce un intervento strategico per far fronte all'emergenza in atto e per la progressiva indipendenza energetica del Paese, verso un nuovo modello energetico libero dalle fonti fossili;

- la rapida e massiccia diffusione delle energie rinnovabili, rappresenta peraltro un elemento di contrasto del fenomeno purtroppo sempre più diffuso della cosiddetta «povertà energetica» che colpisce milioni di esseri umani in tutto il mondo ed anche nel nostro Paese, ovvero l'impossibilità da parte di famiglie o individui di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici per il proprio fabbisogno;

- le maggiori aziende elettriche italiane che aderiscono a Eletticità Futura, che riunisce oltre 500 imprese che operano nel settore elettrico e che rappresentano il 70 per cento del nostro mercato elettrico, aveva chiesto al precedente Governo di autorizzare entro giugno 60 GW di nuovi impianti rinnovabili, pari a un terzo delle domande di allaccio già presentate a Terna,

da realizzare entro il 2024, che consentirebbe di risparmiare 15 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, ovvero il 20 per cento del gas importato;

- la nomina di un Commissario straordinario per l'emergenza energetica e l'eventuale nomina di subcommissari nella figura dei Presidenti di Regione (o loro delegati), per velocizzare e garantire l'autorizzazione dei 60 GW di impianti rinnovabili consentirebbe di ridurre i tempi di conclusione degli iter autorizzativi, ad oggi incompatibili con l'urgenza di risolvere l'attuale grave crisi energetica e la necessità di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici;

- lo sblocco in via d'urgenza delle autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti favorirebbe la rapida attuazione degli investimenti nel settore delle fonti rinnovabili (circa 85 miliardi di euro), con effetti ovviamente positivi anche a livello occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile la nomina di un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023 di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, il cui incarico della durata di dodici mesi, può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

EMENDAMENTI

9.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45% dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili". Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti con-

cessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni per l'anno 2023 ed in 195 milioni per gli anni 2024-2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroe-

lettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196/2009.»

9.0.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni per l'installazione di impianti solari)

1. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente - e cioè ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 -, ivi inclusi gli edifici costruiti ante 1945, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.

2. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata l'indicazione della lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

3. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimenti autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017.»

9.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

9.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Dibattito pubblico - Modifiche all'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.)

1. All'Allegato 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"Impianti energetici

Opere che superano la soglia di 10 MW di potenza o di 10 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti"

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, per le opere energetiche. Il decreto di cui al primo periodo del presente comma stabilisce inoltre le risorse per il finanziamento, i criteri per la designazione dei componenti, il regolamento di funzionamento per le opere energetiche ed eventuali altri atti di indirizzo con l'obiettivo di coordinare il lavoro con quello delle opere infrastrutturali.»

9.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio

2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5.»

Art. 10

10.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari» *con le seguenti:* «le amministrazioni centrali, locali, compresi gli ospedali e le scuole, e regionali, nonché gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica possono utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni a qualunque titolo in uso alle citate amministrazioni.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali» *con le seguenti:* «i soggetti ivi citati possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali»;

b) *alla rubrica, sostituire le parole:* «del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari» *con le seguenti:* «delle amministrazioni centrali, locali e regionali».

10.2

Aurora FLORIDIA, CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole «il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari» inserire le seguenti «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione»;*

2) *al comma 2, dopo le parole «il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari» inserire le seguenti «ivi inclusi gli istituti penitenziari e i centri per l'immigrazione».*

10.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora successivamente all'utilizzo delle quote di energia rinnovabile prodotta dalle comunità energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, si rendesse disponibile ulteriore energia residuale immessa nel GSE, della ulteriore produzione di energia rinnovabile, d'intesa con le amministrazioni pubbliche locali interessate, ne potranno beneficiare, abitanti, esercenti commerciali, scuole pubbliche, centri anziani, presidi sanitari, che insistono nelle aree ove saranno realizzati gli impianti di energia rinnovabili di cui al presente articolo.»

10.0.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6, comma 2-*septies*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a terra" sono inserite le seguenti: "o su coperture piane e/o falde";

b) al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti: "ovvero che i manti delle coperture abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale."».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 12

G12.1

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 12 del decreto-legge in conversione prevede il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2022 del fondo destinato all'erogazione del *bonus* trasporti, istituito dall'articolo 35 del cosiddetto "decreto aiuti" - decreto-legge n. 50 del 2022 - e già incrementato 180 milioni, dal cosiddetto "decreto aiuti-*bis*", per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale;

l'articolo 35 del decreto aiuti stabilisce che il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60; tali risorse sono tuttavia insufficienti a sostenere la spesa per gli abbonamenti annuali; a tali fini, sarebbe necessario prevedere che il valore di 60 euro sia riferito agli abbonamenti mensili o plurimensili, mentre per gli abbonamenti annuali, che possono essere richiesti una sola volta entro il 31 dicembre 2022, esso sia elevato a 350 euro;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'incremento del valore del buono trasporti per gli abbonamenti annuali, mantenendone inalterato il valore per gli abbonamenti mensili o plurimensili.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.0.1

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni per la gestione della emergenza energetica per ITS Academy e Istituzioni formative dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, alle fondazioni ITS Academy e alle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel secondo semestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

13.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: "3-septies: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"»

Art. 14

14.1

FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «al sostegno del settore dell'auto-transporto di merci di cui all'art. 24-ter, comma 2, lettera a)» *con le seguenti:* «alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art 24 ter comma 2, lettera a)»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La somma di 85 milioni di euro di cui al precedente comma, è utilizzabile sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto di cui al precedente comma in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.»

ORDINI DEL GIORNO

G14.1

ASTORRE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il provvedimento in esame proroga fino al mese di novembre una serie di misure temporanee in favore delle famiglie e delle imprese più colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia;

nel terzo trimestre del 2022 il PIL, grazie alla positiva azione del precedente Governo, è aumentato dello 0,5 per cento. Ciò ha creato margini di bilancio, quantificabili in poco più di nove miliardi, grazie ai quali l'attuale esecutivo potrà prorogare le suddette misure fino alla fine del 2022 con l'annunciato decreto «aiuti-*quater*»; per quanto concerne il 2023, Governo ha deciso di ricorrere a uno scostamento di bilancio di circa 21 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese per il solo primo trimestre del 2023;

per attenuare l'impatto del caro energia e dell'aumento dei prezzi dei carburanti sono stati previsti, fra l'altro, un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, contributi straordinari in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, ulteriori misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, la proroga

della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e alle forniture di gas naturale per autotrazione;

considerato che:

l'articolo 14 del decreto-legge in conversione, per il sostegno del settore del trasporto, autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada; di questi, 85 milioni di euro sono destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci effettuato da parte di persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, o munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito e da imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

per definire criteri di determinazione, modalità di assegnazione, procedure di erogazione delle risorse, si rimanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

per garantire un effettivo utilizzo delle risorse, sarebbe necessario prevedere che le risorse destinate al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci siano utilizzabili sotto forma di credito d'imposta, anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi sempre che ciò non porti al superamento del costo sostenuto, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

impegna il Governo

a garantire che nel primo provvedimento utile siano stabilite misure che permettano l'utilizzo nella forma del credito d'imposta degli 85 milioni di euro stanziati all'articolo 14 del decreto-legge in esame destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci.

Art. 17

G17.1

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizione volte a sostenere le imprese, duramente colpite dalla crisi in atto;

in presenza dell'attuale difficoltà in cui versa il sistema produttivo nazionale, numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini", ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, sono ostacolate ad ultimare, entro i prescritti termini dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;

questa situazione è dovuta principalmente ai forti ritardi che si registrano nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati. Sarebbe pertanto auspicabile un'ulteriore proroga del termine previsto per la realizzazione dell'investimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, nel prossimo provvedimento utile, un'ulteriore proroga dei termini prescritti dalla legge, entro i quali realizzare gli investimenti pianificati.

EMENDAMENTO

17.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. Al fine di mitigare il consumo di energia elettrica, in via sperimentale e per valutare l'effettivo impatto sul consumo energetico di famiglie e imprese, fino al 31 dicembre 2022 è prorogata l'ora legale.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 18

G18.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

- il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, reca misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- gli articoli 18 e 19, sulla base di quanto già previsto dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedono il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti;

- l'indennità di 150 euro prevista dall'articolo 18 sarà erogata ai lavoratori dipendenti tra novembre e dicembre direttamente in busta paga, come

per i 200 euro previsti dal decreto-legge Aiuti. Questo secondo bonus, tuttavia, oltre ad essere di importo inferiore è anche erogato ad una platea di beneficiari più ridotta rispetto all'erogazione di luglio, infatti mentre quest'ultima spettava ai lavoratori con una retribuzione mensile pari a 2.692 euro, di fatto 35.000 euro annui, i 150 euro saranno ricevuti solo dai lavoratori la cui retribuzione mensile, nel mese di novembre, non superi i 1.538 euro, quindi 20.000 euro annui; l'articolo 19 prevede che la nuova indennità sia prevista anche per i pensionati e, anche in questo caso, la platea dei beneficiari è stata ridotta abbassando la soglia massima di reddito da 35.000 a 20.000. I 150 euro sono previsti anche per i lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui al decreto-legge n. 50 del 2022; per i soggetti che nel mese di novembre 2022 risultano essere percettori di Naspi e Dis-Coll; per i lavoratori agricoli che percepiscono, nel corso del 2022, l'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021; per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022; per i lavoratori stagionali, intermittenti, in somministrazione o autonomi e dello spettacolo che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19; per i collaboratori sportivi individuati dal decreto-legge Aiuti; per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto almeno 50 giornate e percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro; per i lavoratori autonomi, senza partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e per i lavoratori incaricati delle vendite a domicilio che hanno già ricevuto l'indennità da 200 euro; ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a meno che nel nucleo sia presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18;

- l'indennità prevista dal decreto-legge n. 144 del 2022 mantiene, purtroppo, gran parte delle iniquità che si erano manifestate in relazione all'indennità prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, non sono inclusi i precari con meno di 50 giornate lavorative, rimane il divieto di cumulo familiare nei nuclei percettori di reddito di cittadinanza e il meccanismo di erogazione, che prevede requisiti diversi per ogni categoria, tende ad escludere le figure ibride,

impegna il Governo,

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, con il primo provvedimento utile:

che il diritto alla *una tantum* sia esteso a tutti i lavoratori stagionali, precari, intermittenti, anche con pochissime giornate versate nel 2021, fatto salvo il limite di reddito;

che l'indennità sia estesa anche a coloro per i quali la Naspi sia terminata prima del novembre 2022; l'eliminazione dell'incompatibilità dell'in-

dennità che, per i soli percettori di reddito di cittadinanza, viene esteso a tutto il nucleo familiare.

EMENDAMENTI

Art. 19

19.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 9, sostituire le parole: «per il mese di novembre 2022» con le seguenti: «per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022».

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,40 per cento".

19.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sostituire le parole: «la prestazione per almeno 50 giornate» con le seguenti: «prestazioni di lavoro, e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS,»;*

2) *al secondo periodo dopo le parole: «L'indennità è corrisposta» aggiungere le seguenti: «, nel limite di spesa per l'anno 2022 pari a 50 milioni di euro».*

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,15 per cento".»

19.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 14 sostituire le parole: «almeno 50 contributi giornalieri versati» con le seguenti: «almeno un contributo giornaliero versato,».

19.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 16 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo

dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25,35 per cento".»

Art. 21

21.0.1

PAITA, GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Rivalutazione dell'importo dell'Assegno Unico Universale per l'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

Art. 22

22.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 1.

22.2

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «necessari ai fabbisogni impiantistici», inserire le seguenti: «in materia di preparazione al riutilizzo, riutilizzo e riciclo dei rifiuti».

22.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «necessari ai fabbisogni impiantistici,» inserire le seguenti: «in materia di smaltimento rifiuti».

22.4

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «individuati dal» con le seguenti: «conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai*

procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno».

22.5

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 2, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «sessanta».

22.6

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani le regioni devono tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA.».

22.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "approva i progetti di nuovi impianti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,";

b) dopo le parole: "la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,"».

Art. 23

23.0.1

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, le disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 2 agosto 2022, n. 297 si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la realizzazione degli impianti di cui al periodo precedente è subordinata alla sola presentazione al proprio gestore, da parte del proprietario dell'immobile collegato alla rete elettrica, del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, il gestore di rete provvede alla connessione dell'impianto. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, nei confronti del gestore è applicata una sanzione di euro 500 per ciascun giorno di ritardo. Solo per gli impianti di potenza compresa tra 51 e 200 kW, ove gli edifici siano ubicati in centri storici e aree tutelate, oltre al modello unico è inviata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i predetti impianti non siano visibili dagli spazi pubblici limitrofi.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

1-*quater*. Al fine di valutare la corretta implementazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, e in generale il progresso negli allacciamenti alla rete di tutti gli impianti a fonte rinnovabile, Terna S.p.A. effettua un monitoraggio mensile sugli allacciamenti di rete effettivamente completati, inclusi quelli sulla rete di distribuzione, i cui dati devono essere forniti dai distributori e ne pubblica i risultati sul proprio sito internet entro il giorno 15 del mese successivo."»

23.0.2

GELMINI, FREGOLENT, LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

*(Ulteriori misure di semplificazione
per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto legge 7 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "con moduli collocati a terra" sono inserite le seguenti: ", ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture";

b) le parole "fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28," sono soppresse.»

23.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 24

24.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenza energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concre-

te modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in amministrazione straordinaria e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.

1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

"*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)".

1-quinquies. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS."

1-sexies. All'articolo 29-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.»

Art. 25

25.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

(Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia residenze per studenti universitari)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - *(Piano residenze universitarie)* - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'*housing* universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato tra loro le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, che di intesa con gli enti locali o altre amministrazioni pubbliche presentano proposte, basate prioritariamente sul recupero di immobili pubblici inutilizzati, che saranno selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti nelle residenze in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione,

anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 si intende aumentare la disponibilità di posti letto presso residenze universitarie al fine di attuare l'obiettivo di dotare le università di un numero di residenze con riferimento alla media dei Paesi europei.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze delle associazioni di studenti universitari, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto nelle residenze per ciascun intervento;

f) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi nelle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

6. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio."».

25.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere il comma 5.

25.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 8 sopprimere le parole: «, ovvero di quelle di merito».

Art. 26

26.1

LOMBARDO, VERSACE, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Al comma 2, lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente: «, con particolare attenzione alla collaborazione tra istituti tecnici, fondazioni ITS Academy e istituti professionali nella creazione di percorsi comuni di alternanza scuola lavoro, avendo particolare riguardo alla sicurezza dei tirocini nelle aziende».

ORDINE DEL GIORNO

G26.1

LOMBARDO, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame della conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

il provvedimento in esame all'articolo 26 prevede misure per la riforma degli istituti tecnici, intervenendo sull'istruzione professionale con misure ispirate, tra l'altro, all'esigenza di rafforzare la filiera professionalizzante fino agli ITS Academy e una sempre maggiore sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro;

l'Inail ha ricevuto tra gennaio e agosto di quest'anno 484.561 denunce di infortunio sul lavoro, con un incremento del 38,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, 677 delle quali con esito mortale, che, seppur in diminuzione del 12,7 per cento, rappresentano comunque un persistente dramma del nostro Paese;

i percorsi attivati dalle scuole e dagli enti di formazione, in sinergia con le aziende, sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle competenze degli studenti, ma portano i nostri ragazzi in ambienti che possono risultare pericolosi, in alcuni casi più che per gli adulti, in considerazione della

minore età degli studenti e della loro minore dimestichezza con gli ambienti di lavoro che frequentano per un periodo limitato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative urgenti volte a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare con riferimento a quelle aziende cui viene affidato il delicato compito di accompagnare il processo di crescita professionale di ragazze e ragazzi, la cui incolumità deve essere salvaguardata costantemente, in tutte le fasi e con un surplus di precauzione che tenga conto delle peculiari finalità di detti percorsi.

EMENDAMENTO

Art. 30

30.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5."».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 34

G34.1

PIROVANO, SPELGATTI, TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 311, di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in esame, al Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

i Comuni e le Città metropolitane, beneficiari delle risorse messe a disposizione dal PNRR, riscontrano evidenti ed oggettive difficoltà nella fase di approvazione dei progetti definitivi completi di tutte le autorizzazioni. È importante quindi che venga scongiurato il rischio che molti Enti locali possano essere esclusi dalla grande opportunità offerta dai finanziamenti in termini di potenziamento dei servizi educativi, del tempo scuola, delle infrastrutture e nell'ambito dello sport;

le scadenze fissate dal cronoprogramma per le autorizzazioni e le approvazioni dei progetti definitivi, così come il termine ultimo fissato per l'aggiudicazione dei "progetti in essere" confluiti nel PNRR, sono assolutamente incongrue e rischiano di acuire i divari fra i comuni e i diversi territori del Paese, preso atto che le difficoltà maggiori sono riscontrate dai Comuni di piccole dimensioni;

ulteriori criticità che vengono evidenziate sono legate all'aumento esponenziale ed improvviso dei prezzi delle materie prime, che rendono irrealizzabili alcuni progetti da parte degli Enti locali, alla carenza di personale e di competenze adeguate, al rischio di insostenibile appesantimento burocratico nell'attività di rendicontazione con l'eventuale obbligo di utilizzo di una diversa piattaforma rispetto al sistema Regis;

impegna il Governo

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per richiedere una dilazione dei termini per gli adempimenti degli enti locali individuando soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del PNRR.

EMENDAMENTI

Art. 35-bis

35-bis.1

PAITA, GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI, VERSACE, SCALFAROTTO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 64, commi 2, 6 e 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "trentasei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantuno anni".».

Art. 37

37.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 224 sopprimere le seguenti parole: "e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50", ed in fine aggiungere i seguenti periodi: "Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali su loro richiesta la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.";

00a) al comma 225 le parole: "che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti." sono sostituite dalle seguenti: "che occupano almeno cinquanta lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa.", ed in fine è aggiunto il seguente periodo: " La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al

presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge."»;

2) *La lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) i commi 226 e 227 sono abrogati»;

3) *Alla lettera b) premettere la seguente:*

«0b) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

"228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al precedente comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»

4) *La lettera b) è sostituita dalla presente:*

«b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

"231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.

231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224.

231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il grup-

po di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

5) *La lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

"237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 228 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

237-quinques. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.»

Art. 41

41.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-octies», aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 6-novies.

(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.

2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

a) iscritte nel registro internazionale italiano;

b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.

4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

41.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Modifiche alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi")

1. Alla Legge 20 luglio 2004, n. 215 concernente "Norme in materia di risoluzione del conflitto di interessi", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Inconferibilità)

1. A coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, o analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero abbiano svolto incarichi di

consulenza o incarichi arbitrari di qualsiasi natura o attività professionali, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica ovvero in enti e società di diritto privato, con capitale sociale al di sopra di 500 mila euro, non possono essere conferite cariche di governo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui l'esercizio delle funzioni dei titolari delle cariche possa rilevare influenza nei settori di attività economica, quando queste risultino oggetto delle prevalenti attività imprenditoriali delle imprese o società di cui al comma 1."»

Art. 42

42.1

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

ORDINI DEL GIORNO

G42.1

PAITA, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che

l'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022 nr. 4 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) ha previsto un meccanismo di "compensazione a due vie" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 30 giugno 2023;

la *ratio* sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a un prezzo di riferimento zonale ritenuto equo e destinarli alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; l'articolo 42 del decreto in esame modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo in oggetto, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali; è stato calcolato che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in "conto energia" posseduti da enti locali ha un impatto potenziale su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, con i connessi rischi di squilibrio finanziario per tali enti, dei quali molti hanno già ricevuto le prime, ingenti fatture;

profitti di natura privatistica vengono così assimilati a proventi di natura pubblicistica destinati all'erogazione dei servizi ai cittadini, finendo per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico; paradossalmente, tali comuni si trovano da un lato a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

impegna il Governo

a prevedere espressamente, nel primo provvedimento utile, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G42.2

GELMINI, SCALFAROTTO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche e sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

il provvedimento in discussione, l'ultimo di iniziativa del Governo presieduto da Mario Draghi, reca alcune importanti misure di tutela e sostegno in favore di imprese e famiglie, finalizzate a ridurre quando più possibile gli effetti, economici e sociali, della crisi energetica. Al fine di finanziare tali sostegni, il precedente Esecutivo, all'articolo 42, ha individuato come parte delle coperture degli interventi i proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. *Sostegni-ter*);

la disposizione in questione, nello specifico, ha previsto che dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 il GSE applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti - di potenza superiore a 20 kW - sia fotovoltaici che alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedano a meccanismi di incentivazione;

il meccanismo, di carattere evidentemente solidaristico, contempla in buona sostanza un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi praticati siano superiori ad un ammontare predeterminato dal legislatore;

pur nella necessità di apprestare tempestivamente ogni possibile tutela nei confronti di famiglie ed imprese e stante la legittimità dell'intervento, oltreché la coerenza dello stesso con i principi di eguaglianza, straordinarietà e tutela della concorrenza, alcuni importanti operatori hanno sottolineato i possibili effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti di un settore che, al contrario, dovrebbe essere incentivato e sostenuto;

a ben vedere, la disposizione - così come attualmente articolata - non sembrerebbe essere in grado di garantire che l'ingente onere economico, all'esito dei passaggi all'interno della filiera energetica, non venga alla fine sopportato dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi, anche in ragione di una prevedibile diminuzione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

sembrerebbe, dunque, che la norma presenti profili di scarsa efficacia, non riuscendo, da un lato, a conseguire pienamente l'effetto redistributivo e solidaristico al quale era finalizzata; dall'altro, producendo significativi scompensi nei confronti degli operatori del settore;

impegna il Governo

ad effettuare una verifica di carattere ricognitivo sugli effetti applicativi ingenerati dall'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, al fine di valutare la possibilità di riconfigurarla in termini meno onerosi per gli operatori del settore ma egualmente efficaci sotto il profilo redistributivo, economico e solidaristico.

EMENDAMENTI

42.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*

(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".»

42.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette)

1. A decorrere dalla data del 1° dicembre 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2023, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

42.0.3

Barbara FLORIDIA, MAIORINO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021";

b) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento";

c) le parole: "inferiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 15 per cento".».
